

## ENTI FILANTROPICI

DESCRIZIONE 1	DESCRIZIONE 2	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;"><b>COSTITUZIONE ITALIANA</b></p> <p><i>Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>CODICE CIVILE</b></p> <p><i>Art. 36. (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) <b>L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.</b> Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione</i></p> <p><i>Art. 37. (Fondo comune). <b>I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.</b> Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.</i></p> <p><i>Art. 38. (Obbligazioni). Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.</i></p>	<p style="text-align: center;">Finalita' ed oggetto Art. 1.</p> <p><b>Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione,</b> il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Principi generali</p> <p>1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Norme applicabili</p> <p>1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare. 2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, <b>in quanto compatibili</b>, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione. 3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.</p>				

ENTI DEL TERZO SETTORE	ENTI DEL TERZO SETTORE	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"><u>Titolo II</u> <u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> <u>IN GENERALE</u></p> <p align="center"><u>Art. 4</u> <u>Enti del Terzo settore</u></p>	<p>Art. 4 Enti del Terzo settore 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, <b>le associazioni, riconosciute o non riconosciute</b>, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società <b>costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore</b></p>				
ENTI FILANTROPICI	ENTI FILANTROPICI	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"><u>Titolo V</u> <u>DI PARTICOLARI CATEGORIE</u> <u>DI ENTI DEL TERZO SETTORE</u></p> <p align="center"><b>Capo III</b> <b>Degli enti filantropici</b></p> <p align="center"><u>Art. 37</u> <u>Enti filantropici</u></p>	<p>1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.</p> <p>2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.</p>				

<p style="text-align: center;"><b><u>Titolo V</u></b> <b><u>DI PARTICOLARI CATEGORIE</u></b> <b><u>DI ENTI DEL TERZO SETTORE</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> <b>Degli enti filantropici</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 38</u></b> <b><u>Risorse</u></b></p>	<p>1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.</p> <p>2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti di Terzo settore</p>				
<p style="text-align: center;"><b><u>Titolo V</u></b> <b><u>DI PARTICOLARI CATEGORIE</u></b> <b><u>DI ENTI DEL TERZO SETTORE</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> <b>Degli enti filantropici</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 39</u></b> <b><u>Bilancio sociale</u></b></p>	<p>1. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.</p>				

**AC**= Associazioni Culturali. **ASD**=Associazioni Sportive Dilettantistiche. **APS**=Associazioni di Prozione Sociale. **ODV**= Organizzazioni/Associazioni di Volontariato.

Per le quattro colonne a destra:

- a) Il colore verde, indica che la norma è in vigore;
- b) Il colore grigio, indica che la norma sarà in vigore dal 01/01/2018, solo per ONLUS, APS e ODV;
- c) Il colore rosso, indica che la norma entrerà in vigore entro un anno dal 03/08/2017 oppure nell'esercizio successivo dell'entrata in esercizio del Registro Unico del Terzo Settore.